

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni di cui all'art. 1 della terza direttiva sugli autoveicoli ⁽¹⁾ vadano interpretate nel senso che ostino a che il diritto civile portoghese, in particolare gli artt. 503, n. 1, 504, 505 e 570 del codice civile, nell'ipotesi di un incidente stradale verificatosi nelle circostanze di tempo, modo e luoghi del caso di specie, escluda o limiti il diritto al risarcimento del danno di un minore, a sua volta vittima dell'incidente, per il sol fatto che si ritiene che abbia contribuito, parzialmente se non esclusivamente, alla causazione dell'evento dannoso.

⁽¹⁾ Terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) il 28 ottobre 2009 — Generics (UK) Ltd/Synaptech Inc

(Causa C-427/09)

(2010/C 11/29)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales)

Parti

Ricorrente: Generics (UK) Ltd

Convenuta: Synaptech Inc

Questioni pregiudiziali

- 1) Se ai fini dell'art. 13, n. 1, del regolamento del Consiglio (CEE) n. 1768/92 ⁽¹⁾, valga come «prima autorizzazione che legittima l'immissione in commercio del prodotto all'interno della Comunità» la prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità rilasciata conformemente alla direttiva del Consiglio 65/65/CEE ⁽²⁾ (ora sostituita dalla direttiva 2001/83/CE ⁽³⁾) o sia sufficiente una qualunque autorizzazione che consenta al prodotto di essere immesso in commercio nella Comunità o nel SEE.
- 2) Se — nel caso in cui ai fini dell'art. 13, n. 1, del regolamento del Consiglio (CEE) n. 1768/92, una «prima autoriz-

zazione che legittima l'immissione in commercio del prodotto all'interno della Comunità» deve necessariamente essere stata rilasciata conformemente alla direttiva 65/65/CEE (ora sostituita dalla direttiva 2001/83/CE) — al riguardo debba essere trattata come un'autorizzazione rilasciata conformemente alla direttiva 65/65/CEE un'autorizzazione rilasciata nel 1963 in Austria, conformemente alla normativa nazionale in vigore a quel tempo (non conforme alle prescrizioni della direttiva 65/65/CEE), e mai modificata al fine di renderla conforme alla direttiva 65/65/CEE e infine revocata in applicazione della direttiva 65/65/CEE.

- ⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182, pag. 1).
- ⁽²⁾ Direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU 22, pag. 369).
- ⁽³⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom il 5 novembre 2009 — Shirley McCarthy/Secretary of State for the Home Department

(Causa C-434/09)

(2010/C 11/30)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: Shirley McCarthy

Convenuto: Secretary of State for the Home Department

Questioni pregiudiziali

- 1) Se una persona in possesso di doppia cittadinanza, irlandese e britannica, che ha soggiornato nel Regno Unito per tutta la vita, sia un'«avente diritto» ai sensi dell'art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 2004/38/CE ⁽¹⁾.

2) Se tale persona abbia «soggiornato legalmente» nello Stato membro ospitante ai sensi dell'art. 16 della direttiva, nel caso in cui essa non abbia potuto soddisfare i requisiti previsti dall'art. 7 della direttiva 2004/38/CE.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

Ordinanza del presidente della Corte 11 agosto 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Bruxelles — Belgio) — Axa Belgium SA/Stato belga, Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines (Stato belga), Administration de l'inspection spéciale des impôts, inspection de Mons 3 (Stato belga)

(Causa C-168/07) ⁽¹⁾

(2010/C 11/31)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 129 del 9.6.2007.

Ordinanza del presidente della Corte 25 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-193/07) ⁽¹⁾

(2010/C 11/32)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 199 del 25.8.2007.

Ordinanza del presidente della Corte 17 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-309/08) ⁽¹⁾

(2010/C 11/33)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 247 del 27.9.2008.

Ordinanza del presidente della Corte 17 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-357/08) ⁽¹⁾

(2010/C 11/34)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 247 del 27.9.2008.

Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 23 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-397/08) ⁽¹⁾

(2010/C 11/35)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Quinta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 272 del 25.10.2008.